

*Handwritten signature*

re anticipatamente le relative quote di mutuo, di complessive originarie  $\text{L. } 6.970.000$ , residue a circa  $\text{L. } 5.054.000$ .

Gli citati contratti non risulta contemplata la facoltà di estinzione anticipata del mutuo originario o di quote del medesimo ma il rimborso delle quote sopraindicate è stato accettato dall'Istituto in base all'autorizzazione di cui alla delibera di massima del Consiglio del 5 aprile 1949, ricorrendo, nel caso in esame, una delle condizioni stabilite alternativamente dal Consiglio stesso per la causazione del riscatto anticipato e precisamente che il tasso contrattuale sia inferiore al 7%; quanto alla seconda condizione, l'ammontare del residuo mutuo, nel presente caso, supera di poco l'importo di cinque milioni, posto come limite massimo dalla citata deliberazione causale.

In considerazione di quanto sopra occorre che il Consiglio di amministrazione, con deliberazione formale, autorizzi il rilascio alla mutuataria stessa della quietanza a saldo delle quote di mutuo in parola e del necessario consenso alla cau-